

Ordinanza sull'energia (EnV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'energia (LEne)

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

I

L'appendice 3.6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'energia è sostituita dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

RU 1999 207

¹ RS 730.0

² RS 946.51

³ RS 730.01

Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili

1. Campo d'applicazione

La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁵ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non sono state ancora immatricolate e che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

2. EtichettaEnergia

2.1 Obbligo di contrassegnazione

- 2.1.1 Chi mette in vendita un'automobile nuova deve apporvi un'etichettaEnergia.
- 2.1.2 L'etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione di vendita.

2.2 Contenuto dell'etichettaEnergia

- 2.2.1 L'etichettaEnergia deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. marca e tipo di automobile;
 - b. tipo di vettore energetico necessario;
 - c. per i veicoli diesel, l'indicazione relativa alla presenza di un filtro anti-particolato;
 - d. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
 - e. peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV⁶;
 - f. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore⁷ e secondo il re-

⁴ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 settembre 2002 (RU **2002** 3005). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 9 giugno 2006 (RU **2006** 2411). Sostituito dal nuovo testo giusta il n. II ... dell'O del ... (RU **2011** ...).

⁵ RS **741.41**

⁶ RS **741.41**

⁷ GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/96/CE, GU L363 del 20.12.2006, pag. 81.

golamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo⁸;

- g. consumo energetico di cui al numero 2.5;
 - h. emissioni di CO₂ di cui al numero 2.6;
 - i. classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica A - G di cui al numero 2.9;
 - j. durata di validità dell'etichettaEnergia;
 - k. numero di approvazione del tipo;
- 2.2.2 Le informazioni riportate dall'etichettaEnergia sono basate sui dati rilevati nell'ambito dell'approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce e di rapporti e le modalità di cambio.
- 2.2.3 Se le informazioni di cui alle lettere b, c, e, e del numero 2.2.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un'altra maniera, si può optare per una variante semplificata dell'etichettaEnergia rinunciando alla rappresentazione grafica delle informazioni di cui alle lettere a-f del suddetto numero.

2.3 Informazioni riportate nell'etichettaEnergia usate in scritti pubblicitari ed elenchi

Le informazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 devono essere riportate anche nella pubblicità, nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici. Devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile.

2.4 Metodi di misurazione

Il consumo energetico e le emissioni di CO₂ delle automobili devono essere misurati secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV⁹.

2.5 Consumo energetico

- 2.5.1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso nell'unità corrente (litri, metri cubi o chilowattora) per 100 chilometri.
- 2.5.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche il benzina equivalente per 100 chilometri.

2.6 Emissioni di CO₂

- 2.6.1 Le emissioni di CO₂ devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore di paragone deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati.

⁸ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 692/2008, GU L 199 del 28.07.2008, pag. 1.

⁹ RS 741.41

- 2.6.2 I veicoli nuovi immatricolati sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico che sono state messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell'anno precedente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.
- 2.6.3 Per le automobili la cui l'approvazione del tipo è stata rilasciata per l'utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti in vendita sull'intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO₂ complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima.
- 2.6.4 Per le automobili a trazione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica, occorre considerare, oltre alle informazioni relative alle emissioni dell'approvazione del tipo, anche le emissioni di CO₂ generate durante la produzione di energia elettrica.

2.7 Efficienza energetica

- 2.7.1 L'efficienza energetica di un'automobile deve essere determinata con l'ausilio di un coefficiente di valutazione.
- 2.7.2 Il coefficiente di valutazione è calcolato nella misura del 65 per cento in base al consumo energetico assoluto e per il 35 per cento in base all'efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all'energia primaria ed è indicato in benzina equivalente. L'efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.
- 2.7.3 Il coefficiente di valutazione (BWZ) è calcolato secondo la seguente formula:

$$BWZ_i = \left\{ \left[(1-r) \cdot E_i + r \cdot EE_i \right] + 3 \right\} \times 100$$

- dove: r: parametro di relativizzazione 0.35
E_i: consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo i in litri di benzina equivalente per l'energia primaria per 100 chilometri;
EE_i: efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.

- 2.7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.
- 2.7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un'automobile, l'efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.

2.8 Veicoli bivalenti

Per le automobili che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, l'informazione sulle emissioni di CO₂ e il calcolo del benzina equivalente e dell'efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso del benzina equivalente per l'energia primaria.

2.9 Classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica

- 2.9.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza energetica A-G sulla base della loro efficienza energetica.
- 2.9.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A-G tutti i tipi di veicoli in vendita sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A-F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell'ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.
- 2.9.3 I tipi di veicoli in vendita sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta entro i due anni che precedono il 31 maggio dell'anno corrente. I veicoli per i quali secondo l'articolo 97 capoverso 4 OETV¹⁰ non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli messi in vendita.


3. Requisiti della rappresentazione grafica

3.1 Variante di base (figure 1-5)


- 3.1.1 L'etichetta Energia deve essere rappresentata nel formato DIN A4.
- 3.1.3 Il tipo di scrittura è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di:
 - a. titolo principale: corpo 30;
 - b. titolo intermedio: corpo 14;
 - c. marca, tipo: corpo 14;
 - d. testo e altre informazioni: corpo 12;
 - e. indicazioni: corpo 10.
- 3.1.4 Per la rappresentazione delle informazioni sull'etichetta Energia sono prescritti i seguenti colori:
 - a. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie;
 - b. categorie di efficienza energetica A - G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).
- 3.1.5 Le restanti informazioni sono rappresentate secondo il tipo di veicolo conformemente alle figure 1-5.

¹⁰ RS 741.41


Veicoli a benzina




Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)




Veicoli a gas



Veicoli che possono essere alimentati con etanolo E85




Veicoli elettrici




3.2 Variante semplificata (figure 6-10)

- 3.2.1 L'etichetta Energia deve essere rappresentata nel formato 140mm x 180mm.
- 3.2.2 Per il resto, la variante semplificata deve essere rappresentata come la variante di base.


Veicoli a benzina




Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)




Veicoli a gas



Veicoli che possono essere alimentati con etanolo E85



Veicoli elettrici



3.3 Forma elettronica

Se nell'ambito della vendita di automobili l'etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, nella variante di base o in quella semplificata, si applicano inoltre i seguenti requisiti:

- a. l'etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun'altra maniera.
- b. se anche altre informazioni relative all'automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l'impostazione ritorna automaticamente all'impostazione di base.

3.4 Rappresentazione grafica nella pubblicità su stampati e negli elenchi

La rappresentazione delle informazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 nella pubblicità su stampati e in elenchi deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a. grandezza minima del carattere: le informazioni di cui al numero 2.2.1 lettere a-c devono essere riportate almeno nella grandezza del testo continuo;
- b. per il consumo energetico va utilizzato il seguente testo: «x l/100km» o «x m³/100km» o «x kWh/100km»;
- c. per le emissioni di CO₂ va utilizzato il seguente testo: «x g CO₂/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti y g/km)»;
- d. per le categorie di efficienza energetica A-G va utilizzato il seguente testo: «categoria X efficienza energetica».

3.5 Rappresentazione grafica nella pubblicità su media visivi ed elettronici

Nella pubblicità sui media visivi ed elettronici devono restare visibili per un tempo sufficiente per la lettura almeno le informazioni concernenti il consumo energetico, le emissioni di CO₂ e le categorie di efficienza energetica dell'automobile.

4. Adeguamento e informazione

4.1 Adeguamento

- 4.1.1 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno sulla base dei tipi di veicoli in vendita, le categorie di efficienza energetica A-G dell'etichettaEnergia.
- 4.1.2 Il DATEC adegua ogni anno, sulla base dei veicoli nuovi immatricolati, la media dei valori delle emissioni di CO₂ e determina la quota di biocarburanti.

Ordinanza RU 2011

- 4.1.3 Il DATEC determina, sulla base della produzione di corrente elettrica, le emissioni di CO₂ per le automobili azionate con motore elettrico le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica e le verifica regolarmente.
- 4.1.4 Il DATEC verifica ogni anno i fattori per il calcolo del benzina equivalente e del benzina equivalente per l'energia primaria e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.
- 4.1.5 Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

4.2 Informazione del pubblico

- 4.2.1 L'UFE rileva ogni anno i dati sul consumo energetico e sulle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.
- 4.2.2 I venditori di automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l'indagine.

4.3 Elaborazione e fornitura di elenchi

- 4.3.1 L'UFE compila basi dati ed elenchi che contemplano informazioni di cui al numero 2.2.1 lettere g-i per tutte le automobili in vendita. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo energetico e delle emissioni di CO₂. Gli elenchi sono compilati analogamente all'allegato II della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove¹¹.
- 4.3.2 L'UFE trasmette ai venditori di automobili nuove gli elenchi di cui al numero 4.3.1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.
- 4.3.3 L'UFE può delegare tali compiti a terzi.

5. Disposizioni transitorie

- 5.1 Gli offerenti devono contrassegnare, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012, le automobili nuove con l'etichetta Energia secondo il presente allegato. Fino a questa data l'etichetta Energia può essere disciplinata sia conformemente all'allegato 3.6 della versione del 9 giugno 2006¹² sia conformemente al presente allegato.
- 5.2 L'informazione relativa alla presenza di un filtro antiparticolato di cui al numero 2.2.1 lettera c non deve essere fornita obbligatoriamente prima del 31 dicembre 2013.

¹¹ GU L12 del 18.1.2000, p. 16-23.

¹² RU 2006 2411